

Edizione di mercoledì 21 Luglio 2021

CASI OPERATIVI

Le erogazioni al socio non residente che recede sono soggette a ritenuta?
di **EVOLUTION**

IVA

Cessioni e acquisti da San Marino: fattura elettronica dal 1° ottobre
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Sull'indeducibilità dei compensi ai familiari
di **Federica Furlani**

IMPOSTE SUL REDDITO

Per la ruralità del fabbricato non serve l'iscrizione in CCIAA del socio
di **Luigi Scappini**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Agevolazione per l'abitazione principale anche senza residenza anagrafica
di **Angelo Ginex**

ENOGASTRONOMIA

Un dolce a tutto miele: la cicerchiata
di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

CASI OPERATIVI

Le erogazioni al socio non residente che recede sono soggette a ritenuta?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

AIUTI DI STATO: TUTTE LE REGOLE PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una società di capitali italiana eroga ad un proprio socio che recede delle somme attingendo dal patrimonio netto.

Il socio è fiscalmente residente in Spagna.

Si chiede di conoscere se queste somme siano da assoggettare a tassazione in Italia.

Il quesito ha ad oggetto il caso di utili percepiti a seguito di recesso da parte di un socio persona fisica non residente.

In prima battuta si deve valutare se il reddito possa essere ritenuto imponibile in Italia in capo al socio non residente.

Una risposta negativa, infatti, escluderebbe ogni ulteriore analisi.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IVA

Cessioni e acquisti da San Marino: fattura elettronica dal 1° ottobre

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 12 D.L. 34/2019](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, **prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino**, di cui al decreto del Ministro delle finanze **24.12.1993**, **debbono essere eseguiti in via elettronica** secondo **modalità stabilite con apposito decreto** del Mef.

Con il [decreto 21.06.2021](#), pubblicato nella GU n. 168 del 15.07.2021, sono state dettate le **modalità applicative della fatturazione elettronica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italia**.

Il decreto entrerà **in vigore il 1° ottobre 2021**: dalla medesima data cesseranno di avere efficacia le disposizioni precedenti, dettate dal richiamato **D.M. 24.12.1993**.

Secondo quanto disciplinato dal [D.M. 21.06.2021](#), in caso di cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra l'Italia e San Marino, **le fatture e le eventuali note di variazione andranno emesse in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SdI)**.

Le **cessioni di beni** con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino (e i servizi connessi) **effettuate da parte dei soggetti passivi Iva** residenti, stabiliti o identificati in Italia, **nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione** agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, **sono non imponibili Iva** ai sensi degli articoli 8 e 9, in base al richiamo posto dall'[articolo 71 D.P.R. 633/1972](#).

Ai fini Iva, le **cessioni** (o gli acquisti) **di beni si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario** o a terzi per suo conto.

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono **in un momento successivo alla consegna o spedizione**, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si

producono tali effetti e **comunque dopo il decorso di un anno** dalla consegna o spedizione.

Se **anteriamente al verificarsi degli eventi di cui sopra** o, indipendentemente da essi sia **emessa fattura** o sia **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione **si considera effettuata**, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, **emesse in formato elettronico dal cedente italiano** nei confronti di operatori economici di San Marino, vanno spedite allo Sdl **con Natura operazione N3.3**.

Lo Sdl **trasmette il file Xml all'ufficio tributario di San Marino** che, dopo aver verificato il **regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura** e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

L'operatore economico italiano **visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino** attraverso un **apposito canale telematico** messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate. Se **entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura**, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, **nei trenta giorni successivi emette nota di variazione**, ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), senza il pagamento di sanzioni e interessi.

L'emissione della fattura in formato elettronico **resta non obbligatoria per le ipotesi di esclusione previste da specifiche disposizioni di legge**.

In tal caso, il cedente italiano:

- **emette la fattura cartacea in tre esemplari**, due dei quali sono consegnati al cessionario;
- riceve dal cessionario sammarinese, **entro quattro mesi** dall'emissione della fattura, un esemplare della **fattura cartacea vidimata** con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la **dicitura "Rep. di San Marino – Uff. tributario"**.

Sul versante degli **acquisti**, invece, le fatture elettroniche **emesse da operatori economici di San Marino** per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, **sono trasmesse dall'ufficio tributario allo Sdl**, il quale le **recapita al cessionario** che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le **fatture elettroniche ricevute**.

Si ricorda che, nell'ambito degli acquisti di beni, **la fattura può arrivare con Iva o senza**:

- nel primo caso – **fattura con addebito dell'imposta** – l'Iva è **versata dall'operatore**

sammarinese all'ufficio tributario, che riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti, affinché l'Agenzia possa svolgere le verifiche del caso. **L'esito positivo del controllo** da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente anche al cessionario: **solo da tale momento l'acquirente italiano può operare la detrazione dell'imposta** assolta sull'acquisto;

- nel secondo caso – **fattura senza addebito dell'imposta** – l'operatore economico italiano che riceve il file xml della fattura tramite SdI è tenuto ad **assolvere l'Iva ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), indicando l'ammontare dell'imposta dovuta** con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate (**Tipo documento TD19**).

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra l'Italia e San Marino, **la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo**; a decorrere **dal 1° luglio 2022 le fatture andranno emesse e accettate esclusivamente in formato elettronico**, fermo restando le ipotesi di **deroga** (contribuenti italiani o sammarinesi esclusi dall'ambito della fatturazione elettronica).

REDDITO IMPRESA E IRAP

Sull'indeducibilità dei compensi ai familiari

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

LE PREVISIONI E LA RENDICONTAZIONE PERIODICA COME STRUMENTO GESTIONALE E DI COMPLIANCE CON LA NORMATIVA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nelle piccole realtà professionali o imprenditoriali è frequente che i **familiari** prestino un'attività lavorativa nei confronti del **professionista** o dell'**imprenditore**.

Dal punto di vista fiscale, la relativa disciplina è regolata rispettivamente:

- dall'[articolo 54, comma 6-bis, Tuir](#) per quanto riguarda i compensi corrisposti ai familiari da parte di un **lavoratore autonomo**;
- dall'[articolo 60 Tuir](#) per quelli corrisposti **nell'esercizio di imprese**.

In particolare, la prima norma dispone che ***“Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”***.

La disposizione prevede pertanto che **il professionista non può dedurre**, in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, i **compensi erogati ai seguenti suoi familiari** (ma anche dei soci/associati nel caso di esercizio dell'attività in forma associata):

- **il coniuge, anche separato;**
- **i figli minori di età, anche affidati o affiliati;**
- **i figli permanentemente inabili al lavoro, anche affidati o affiliati;**
- **gli ascendenti, ovvero genitori e nonni.**

L'elencazione è **tassativa** e quindi restano esclusi dalla limitazione **i figli maggiorenni abili al lavoro, i fratelli, gli zii, gli affini**.

L'indeducibilità è inoltre legata ad un specifico rapporto di lavoro; deve infatti trattarsi esclusivamente di:

- rapporti di lavoro dipendente (“lavoro prestato”);
- rapporti di collaborazione coordinate e continuativa (“opera svolta”);
- prestazioni di lavoro occasionale;

e non coinvolge pertanto le prestazioni rese nell'esercizio di arti e professioni inquadrabili nella previsione di cui all'[articolo 53, comma 1, Tuir](#).

Nello specifico, come precisato dalla [circolare 25/E/1997](#), la norma non si applica **“ai compensi erogati al coniuge o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale ... in quanto la disposizione in esame usa la locuzione “lavoro prestato” con riferimento al lavoro dipendente e “opera svolta” con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionale. Proprio la locuzione “opera svolta”, infatti, non si può riferire ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, in quanto questi ultimi non svolgono un’opera per conto di un terzo ma prestano autonomamente servizi a terzi.**

Quindi, il **medico** che corrisponde alla moglie professionista/commercialista un **compenso per la tenuta della contabilità**, dedurrà il relativo costo; mentre invece se corrisponde alla figlia un compenso per una **prestazione occasionale** (attività di archivio) svolta nello studio, questo sarà **indeducibile**.

Per quanto riguarda **l'identificazione dei compensi indeducibili**, l'indeducibilità si riferisce anche agli **accantonamenti di quiescenza e previdenza**, mentre rimangono **deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista** (dalla associazione o società) per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori “familiari”.

L'ultima parte dell'[articolo 54, comma 6-bis, Tuir](#) prevede esplicitamente che **i compensi non deducibili non concorrono a formare il reddito dei percipienti** e quindi essi non devono venire assoggettati a ritenuta fiscale alla fonte, mentre vanno effettuate normalmente le **ritenute previdenziali** e il **relativo versamento dei contributi**.

Nel caso invece di **familiari** che effettuano le prestazioni in qualità di **lavoratori autonomi professionali**, il professionista è tenuto ad **operare la ritenuta d'acconto su tali redditi**, nella misura del 20%, e i familiari subiscono **l'ordinaria tassazione sugli stessi**.

Per quanto concerne la **deducibilità dei compensi corrisposti ai familiari** da parte **dell'imprenditore individuale**, la relativa disciplina è contenuta nell'[articolo 60 Tuir](#), che stabilisce che **“Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5”**.

Si tratta quindi di una **disciplina del tutto analoga a quella analizzata sopra nel caso del professionista**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Per la ruralità del fabbricato non serve l'iscrizione in CCIAA del socio

di **Luigi Scappini**

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO BASE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, ai fini fiscali, i requisiti per il riconoscimento della **ruralità** dei **fabbricati** sono individuati dall'[articolo 9, commi 3 e 3-bis, D.L. 557/1993](#).

Se, per quanto attiene la ruralità dei fabbricati **strumentali**, disciplinata dal **comma 3-bis**, non si pongono particolari problematiche interpretative in quanto la norma è sufficientemente chiara nell'affermare che *"i fini fiscali deve riconoscersi carattere di **ruralità** alle **costruzioni strumentali** necessarie allo svolgimento dell'**attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile**", offrendo poi un'elencazione di natura esemplificativa e non esaustiva, la ruralità dei fabbricati **abitativi** soggiace, al contrario, a **più requisiti**.*

E proprio su questi aspetti si è espressa la recente [ordinanza n. 16814/2021](#) occupandosi, nello specifico, di una controversia sorta a seguito del **mancato riconoscimento della ruralità** dell'immobile poiché **il socio non risultava iscritto al Registro Imprese**.

Tra i **requisiti richiesti** dal **comma 3** ai fini della ruralità fiscale di un immobile vi è quello per cui il fabbricato deve essere **utilizzato** quale **abitazione**:

1. dal soggetto **titolare** del diritto di **proprietà** o di altro **diritto reale** sul **terreno** per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2. dall'**affittuario** del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
3. dai **familiari conviventi** a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4. da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5. da soggetti **titolari** di **trattamenti pensionistici** corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6. da uno dei **soci** o **amministratori** delle **società agricole** di cui [all'articolo 2 D.Lgs.](#)

[99/2004](#), aventi la qualifica di **imprenditore agricolo professionale**.

La successiva **lettera a-bis**) richiede che i **soggetti** di cui ai numeri **1)**, **2)** e **5)** devono essere imprenditori agricoli ed essere **iscritti** nel **Registro Imprese** di cui all'**articolo 8 L. 580/1993**.

Ed è proprio su quest'ultimo requisito che si è incardinato il **contenzioso**, in quanto l'Amministrazione aveva negato il riconoscimento di **fabbricato rurale** non essendo stato rispettato il requisito dell'**iscrizione al Registro Imprese** da parte del **socio utilizzatore del fabbricato**.

La **Cassazione**, con un'interpretazione favorevole al contribuente **ha riconosciuto** la **ruralità** del fabbricato **a prescindere** dall'**iscrizione** del **socio** al Registro Imprese.

I **requisiti** richiesti per essere uno **lap** sono individuati nell'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#) nei seguenti:

- **conoscenze e competenze** professionali ai sensi dell'**articolo 5 Regolamento 1257/1999**;
- almeno il **50%** del **tempo** di lavoro complessivo deve essere dedicato alle attività agricole di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#) direttamente o in qualità di socio di società; e
- almeno il **50%** del **reddito** globale **da lavoro** deve provenire dalle **attività agricole**. Le **pensioni** di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, **sono escluse dal computo** del reddito globale da lavoro.

Viene, inoltre, espressamente previsto che “*Nel caso delle **società di persone e cooperative**, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'**attività** svolta dai **soci** nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è **idonea** a far acquisire ai medesimi la **qualifica di imprenditore agricolo professionale** e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori*”.

Ne deriva che anche il **socio** di una **società di persone o di una cooperativa può essere** uno **lap** e in questo caso **non è tenuto** all'iscrizione al **Registro Imprese** a prescindere dal volume di affari (si ricorda, infatti, che non sono tenuti all'iscrizione gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo inferiore a 7mila euro).

Quello che viene chiesto dal **comma 3** è che il socio sia uno **lap** e quindi un **soggetto che ritrae il proprio reddito in misura prevalente dall'agricoltura**.

Come affermato dai giudici nell'ordinanza in commento “*nel **registro delle imprese** sono iscritti i soggetti che **svolgono attività imprenditoriale**, sicché se una persona fisica svolge la sua **attività imprenditoriale agricola in forma collettiva a mezzo di una società di cui è socia**, non può essere onerata di una **doppia iscrizione**, essendo **sufficiente** l'iscrizione dell'**imprenditore in forma collettiva** (societaria), dalla quale risulti la qualità di socio della persona fisica*”.

L'affermazione, se a prima vista potrebbe sembrare in contrasto con un'interpretazione letterale della lettera a-bis) dell'[articolo 9, comma 3, D.L. 557/1993](#), a bene vedere è corretta, il tutto a conferma di un sistema di semplificazione a agevolazione immanente agli specifici istituti previsti per il settore primario.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Agevolazione per l'abitazione principale anche senza residenza anagrafica

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

AIUTI DI STATO: TUTTE LE REGOLE PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **detrazione per l'abitazione principale**, in base all'[articolo 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992](#), **il beneficio prescinde dal dato formale della residenza anagrafica e attiene, invece, al dato fattuale dell'effettiva dimora del contribuente**, il quale può dimostrare tale circostanza con qualsiasi mezzo all'uopo idoneo, secondo le regole generali, non essendovi limitazioni circa la prova dell'utilizzo del bene, e potendo anche essere utilizzate ricevute di pagamento, assemblee condominiali e fatture relative alle utenze domestiche.

È questo l'interessante principio desumibile dalle argomentazioni espresse dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 20686, depositata ieri 20 luglio**.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla **notifica** ad un contribuente di un **avviso di accertamento ICI** afferente gli anni dal 2007 al 2009. Con tale atto era stata applicata una maggiore imposta per il **mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata** con riguardo all'immobile di sua proprietà, presso il quale questi **dimorava abitualmente, ma in cui non aveva trasferito la residenza anagrafica**.

L'avviso veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio, tuttavia, ribaltava l'esito del giudizio di primo grado, e pertanto il contribuente proponeva **ricorso in Cassazione**, lamentando, tra gli altri motivi, la **violazione** dell'[articolo 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992](#).

In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che i giudici di secondo grado avessero **erroneamente affermato** che, per l'applicazione dell'**aliquota agevolata**, fosse **necessario il trasferimento della residenza anagrafica** nell'immobile oggetto di tassazione.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la suddetta doglianza, evidenziando come la Commissione tributaria regionale **non avesse valutato le prove addotte** dal contribuente, al

fine di stabilire la **sussistenza o meno dei presupposti** per la concessione dell'**agevolazione tributaria**.

Più precisamente, i giudici di legittimità hanno rammentato il **consolidato orientamento** secondo il quale, anche alla stregua della originaria formulazione dell'[articolo 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992](#), l'**agevolazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata per la divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente** (cfr. [Cass. Ord. 7.03.2019, n. 6634](#); [Cass. Ord. 14.11.2017, n. 26947](#); [Cass. Ord. 17.05.2017, n. 12299](#); [Cass. Ord. 13151/2010](#)).

Dunque, la Corte ha ritenuto di dover dare continuità a tale indirizzo, **«atteso che la definizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, cit. (secondo la quale “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”) prescinde -con evidenza- dal dato formale della residenza anagrafica e attiene, invece, al dato fattuale dell'effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente»**.

Peraltro, i giudici di vertice hanno evidenziato che siffatta conclusione è confermata dalla introduzione della **presunzione iuris tantum** della **coincidenza** tra il comune della **residenza anagrafica** del contribuente e la localizzazione della **“unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”** del tributo in questione. Infatti, ai fini della detrazione, l'**abitazione principale non è necessariamente determinata dalla residenza anagrafica del contribuente e, con l'eccezione di salvezza, è stata sancita espressamente la possibilità della prova contraria, addossandone l'onere relativo alla parte interessata**.

Nel caso in esame, così come evidenziato dalla Cassazione, **il contribuente ha fornito la dimostrazione della ricorrenza del requisito richiesto per il sorgere del diritto alla detrazione prevista per gli anni 2007-2009 attraverso la produzione di ricevute di pagamento, assemblee condominiali, dichiarazioni di terzi e fatture relative alle utenze domestiche**, in quanto direttamente a lui riferibili.

Contrariamente a quanto asserito dai giudici di merito (i quali ritenevano che le fatture non assumessero valore probatorio dato che le ricevute possono riferirsi anche alle seconde abitazioni), la Corte ha affermato che, **«poiché la normativa sopra richiamata non prevede alcuna limitazione circa la prova dell'utilizzo del bene che incombe sul contribuente, non essendo la stessa in alcun modo tipizzata, tale prova può essere offerta, con qualsiasi mezzo all'uopo idoneo, secondo le regole generali»**.

Sulla base delle suesposte argomentazioni, **il ricorso è stato accolto** e la sentenza impugnata è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

ENOGASTRONOMIA

Un dolce a tutto miele: la cicerchiata

di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

La **cicerchiata** è un **dolce tipico italiano**, diffuso particolarmente nelle Marche, in Molise, in Abruzzo, ma anche in Umbria e persino a Roma. Viene preparato soprattutto nel periodo del Carnevale, ma gli amanti del miele vogliono gustarlo tutto l'anno.

Si tratta di piccole palline di impasto fritte e poi ricoperte con una cascata di dolcissimo miele, il vero protagonista di questa ricetta e il segreto della sua bontà. Questo rende la ricetta della cicerchiata al miele simile a quella degli struffoli napoletani e alla pignolata calabrese e siciliana.

Nonostante l'abbondante presenza del miele, la cicerchiata non risulta troppo dolce per il perfetto equilibrio di tutti gli ingredienti. Scopriamo insieme come preparare una perfetta cicerchiata, un po' della sua storia e con cosa si sposa questo dolce.

Ingredienti per la cicerchiata al miele

Per l'impasto:

- 240 g di farina 00;
- 20 g di olio extravergine di oliva;
- 20 g di zucchero;
- 2 uova;
- 1 cucchiaio di vino bianco;
- olio d'oliva o di arachidi per friggere.

Per la glassa al miele:

- 100 g di zucchero;
- 100 g di miele;
- zuccherini colorati;
- canditi (facoltativi).

Procedimento

1. In una ciotola unite la farina, lo zucchero, le uova, l'olio extra vergine di oliva e un

- poco di vino bianco.
2. Lavorate l'impasto fino ad ottenere un composto omogeneo e abbastanza sodo.
 3. Prelevate un po' di impasto e allungatelo sulla spianatoia fino a farne un bastoncino lungo e sottile;
 4. Tagliate il bastoncino di impasto a gnocchetti;
 5. Ripetete fino a quando non avrete finito l'impasto.
 6. Portate l'olio di arachidi a temperature e friggete le palline.
 7. Quando saranno dorate, scolatele e fatele asciugare su carta assorbente.
 8. Versate il miele e lo zucchero in una seconda padella e fate caramellare.
 9. Quando la glassa al miele sarà ben dorata, togliete la padella dal fuoco.
 10. In una ciotola mescolate le palline di impasto fritto con il miele molto per far amalgamare bene il tutto.
 11. Ponete il composto su un piatto da portata dandogli la forma di una ciambella o di una piramide; anche dividere le palline in porzioni più piccole e sistemarle nei pirottini.
 12. Guarnite la cicerchiata con frutta candita e zuccherini colorati e fatela raffreddare.

Curiosità sulla cicerchiata

Le origini della cicerchiata al miele sono incerte. Secondo alcuni il dolce ha una storia antichissima e nacque fra l'Umbria e le Marche per poi diffondersi anche in Abruzzo e in Molise. Secondo altri invece la cicerchiata sarebbe nata in Abruzzo, nella zona del Sangro dove storicamente viene prodotto un miele di alta qualità e 'apicoltura era molto diffusa.

Il nome di cicerchiata risale al medioevo e con molta probabilità deriva da cicerchia, un legume molto diffuso nell'Italia centrale e meridionale dell'epoca. Le palline che compongono il dolce ne ricordano la forma e cicerchiata vorrebbe dire "mucchio di cicerchie".

Con cosa abbinare questo dolce

La cicerchiata al miele è perfetta se gustata a fine pasto con un bicchierino di **liquore all'anice** o all'**arancia**. Anche un **rum** scuro e invecchiato si sposa bene con questo dolce creando un piacevole contrasto. Se non amate i liquori, potete optare per un buon **vino passito**.

